

i mezzi rivolgendosi ad altre società del settore —:

se risponde al vero che la Castellamare di Stabia Multiservizi s.p.a. ha fittato i mezzi necessari per la regolare esecuzione del servizio conferitole congiuntamente dai Commissari Comunali Prefettizi e dal sub-commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Facchi, alla stessa Interservizi s.p.a. alla quale l'appalto era stato revocato per condizionamento mafioso connesso alla aggiudicazione del servizio;

in caso affermativo se in quanto denunciato si riscontrano eventuali irregolarità amministrative, o violazioni di leggi imputabili alle decisioni assunte dai Commissari Comunali Prefettizi e dal sub-commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Facchi.
(4-06149)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, all'articolo 8, prevede il titolo di specializzazione, da conseguire al termine di un corso biennale al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione;

la legge n. 341 del 1990, all'articolo 4, prevede che il diploma di specializzazione si consegue al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali e che i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione co-

stituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie;

la legge n. 104 del 1992, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13, prevede che per gli alunni con *handicap* fisici o sensoriali, di tutti i tipi di scuole, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

sempre la legge n. 104 del 1992, al comma 2 dell'articolo 14, prevede che i piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge n. 341 del 1990, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno;

il ministero con decreto interministeriale n. 460 del 1998 ha autorizzato le università (presso le quali erano state già attivate le SSIS, divenute abilitanti *in itinere*), ed anche in convenzione con Enti, ad istituire i corsi biennali per le attività di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi;

tutti gli insegnanti hanno partecipato ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del citato decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), tenutisi, in attesa che venisse avviata la riforma complessiva prevista dalla legge n. 341 del 1990, conseguendo il relativo diploma, previsto dalla legge n. 104 del 1992, che consente loro di

esercitare l'attività di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti handicappati nelle scuole;

l'accesso al corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico-psicologiche dei partecipanti, perché obiettivo principale è la formazione di docenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile;

la « qualità » dei corsi, verificata dal ministero e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, ha anche giustificato gli elevati costi (10 milioni circa delle vecchie lire) sostenuti dai docenti specializzati;

la professionalità acquisita, durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione, si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo poiché tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno (con precedenza nelle nomine su tali posti anche con la frequenza del primo anno di corso data la necessità), e costituiscono ormai, da anni, una vera e propria risorsa per i ragazzi in situazione di handicap e per le scuole in cui operano;

la professionalità e l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni si sta, però, vanificando a causa del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 che non consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti a coloro che, partecipando ai corsi biennali istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto n. 460 del 1998 (articolo 6), hanno conseguito l'apposito titolo di specializzazione che, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 104 del 1992, consente loro di esercitare l'attività didattica di insegnamento integrativo di sostegno agli studenti con handicap;

lo stesso decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente l'inserimento negli appositi elenchi degli aspiranti alla nomina sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado delle graduatorie permanenti soltanto agli aspiranti in possesso della specializzazione abilitante all'attività didattica di sostegno agli studenti con handicap che, però, siano anche abilitati all'insegnamento di materie comuni; viene, altresì, consentito l'inserimento nelle graduatorie persino a coloro che pur non avendo conseguito la specializzazione al sostegno entro la data di presentazione della domanda l'avrebbero conseguita entro il 31 maggio 2002;

la VII Commissione permanente della Camera dei deputati, in data 17 luglio 2002, facendosi interprete del danno, che sarebbe derivato agli insegnanti specializzati per il sostegno ai sensi del decreto n. 460 del 1998, ha approvato, all'unanimità, la risoluzione n. 8-00023, a prima firma dell'interpellante, con la quale si impegnava il Governo a dare una soluzione al problema degli interessati anche consentendo agli stessi l'inserimento nelle graduatorie permanenti per l'anno scolastico 2003-2004;

con decreto ministeriale del 26 novembre 2002 il ministero ha autorizzato le SSIS per l'iscrizione in soprannumero al secondo anno dei corsi di coloro che erano in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, al fine del conseguimento del diploma di specializzazione abilitante;

nessun ateneo italiano ha dato corso alle disposizioni del decreto ministeriale 26 novembre 2002;

anche il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 prevede un'abbreviazione del percorso degli studi delle SSIS per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno;

come se non bastasse quanto sopra, il 17 aprile 2003 è stato emanato il nuovo

decreto dirigenziale per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo senza tenere in alcuna considerazione quanto approvato dalla citata risoluzione n. 8-00023 (seconda versione) e dagli ordini del giorno, accolti dal Governo, in fase di approvazione della legge n. 53 del 2003 —:

se non ritenga necessario ed urgente emanare direttive che consentano ai docenti specializzati sul sostegno ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998 di conseguire, anche se momentaneamente ancora privi di abilitazione, incarichi che garantiscano la continuità sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico;

se, non ritenga necessario ed urgente, in considerazione dell'attuale fragilità e disomogeneità dell'*iter* formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno e nell'attesa di conseguenti provvedimenti normativi, di dover consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004 a coloro che sono in possesso del titolo di specializzazione biennale per il sostegno conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 1998.

(2-00727) « Angela Napoli, Maggi, Coronella, Landolfi ».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VII Commissione:

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, con decreto ministeriale n. 460 del 1998 (articolo 6, « Norme Transitorie ») ha « autorizzato le Università, presso cui erano state già attivate le scuole di specializzazione per l'insegnamento superiore (SSIS) (divenute abilitanti *in itinere*), ed anche in convenzione con Enti, ad istituire i corsi biennali per le attività

di sostegno, in conformità ai programmi del decreto ministeriale n. 226 del 1995, per garantire l'omogeneità dei criteri di certificazione e la validità dei titoli rilasciati a conclusione dei suddetti corsi »;

l'accesso al Corso biennale per l'attività di sostegno è avvenuto in seguito al superamento di una selezione, « finalizzata all'accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico sociologiche dei partecipanti, ponendosi come obiettivo principale la formazione di decenti motivati e interessati ad un compito educativo assai delicato, che richiede una competenza relazionale e, disciplinare e soprattutto metodologica, tale da garantire una professionalità attenta, aperta e flessibile »;

sulla base della « qualità » dei corsi, verificata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalle università, per la professionalità avanzata che hanno realmente garantito, sono stati giustificati gli elevati costi (10.000.000 circa delle vecchie lire) versate alle università dai docenti in oggetto;

la professionalità acquisita durante la frequenza obbligatoria del biennio di specializzazione si è perfezionata e si è ulteriormente arricchita sul campo in quanto tutti i docenti specializzati sono stati nominati subito sui posti di sostegno e costituiscono ormai da anni una vera e propria risorsa del territorio delle scuole in cui operano, per i ragazzi in situazione di *handicap* e per l'intera classe su cui lavorano, per garantire e l'integrazione e il pieno diritto allo studio di tutti gli allievi;

l'apertura delle graduatorie permanenti 2003, prevista dal decreto direttoriale del 17 aprile 2003, determina per i docenti in oggetto la concreta impossibilità di lavorare per il prossimo anno scolastico 2003/2004 (nonostante il titolo di specializzazione per l'attività di sostegno e gli anni di servizio già prestati), in quanto presso le SISS sono ormai quasi al termine i corsi di 400 ore per gli abilitati SISS, istituiti ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 1998, articolo 4 comma 7, che ne consentiranno l'iscrizione nelle graduato-

rie permanenti, in posizione utile per il conferimento delle nomine sui posti di sostegno;

presso le SISS si stanno svolgendo i corsi di 800 ore per gli abilitati con vari canali (ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2002) con un solo anno di servizio sul sostegno, che acquisendo il relativo titolo di specializzazione sottrarranno ulteriori posti ai docenti specializzati dei corsi biennali;

la risoluzione n. 8-00023 (seconda versione), votata all'unanimità il 17 luglio 2002, dalla VII Commissione Cultura della Camera, ha impegnato il governo:

a) a dare una soluzione anche di carattere legislativo al problema in modo che i docenti interessati in possesso del titolo di studio prescritto, e che abbiano 180 giorni di servizio, possano conseguire, nelle scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario l'abilitazione al predetto insegnamento previa valutazione da parte delle scuole stesse, del percorso didattico teorico-pratico e degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno, ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione con iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola;

b) a prevedere, nel contesto della stessa soluzione, analoga valutazione da parte dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 9 novembre 1990, n. 341, ai fini del conseguimento della laurea predetta per coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, siano immatricolati con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) a prevedere altresì che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso for-

mativo, abbia valore di esame di Stato ed abiliti all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria, e consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

d) a prevedere che l'attuazione di quanto previsto nella soluzione prospettata abbia luogo in tempo utile per consentire ai docenti interessati di inserirsi, nelle graduatorie permanenti, con l'anno scolastico 2003-2004;

e) a ricercare, nelle more del conseguimento del titolo prescritto da parte dei docenti specializzati in questione, per quanto possibile e nel rispetto delle norme vigenti, soluzioni amministrative che consentano la continuità del servizio di tali docenti nell'anno scolastico 2002-2003;

il decreto ministeriale 26 novembre 2002 che, al fine del conseguimento dell'abilitazione, autorizzava le università ad ammettere in soprannumero al secondo anno di corso SISS (articolo 1) i sottoscritti docenti, con inizio nel mese di gennaio 2003 e termine non oltre la data del 25 luglio 2003 (articolo 3), con la conseguente possibilità di iscrizione nelle graduatorie permanenti di questo anno, è rimasto inattuato dalle Università Italiane, e lo slittamento che si sta attuando, per il nuovo anno scolastico si traduce in un danno economico e professionale per i docenti dei corsi biennali con 1.200 ore di corso e già 3 anni di servizio alle spalle e quindi di professionalità perfezionata sul campo, che saranno scavalcati dai corsisti delle 400 e 800 ore —:

se non ritenga di dover emanare con carattere di estrema urgenza un provvedimento che consenta a tutti i docenti in possesso della specializzazione biennale per l'attività di sostegno, diplomati e laureati, di ogni ordine e grado di scuola, di conseguire, anche se ancora privi di abilitazione, incarichi sui posti di sostegno per il prossimo anno scolastico, prioritari-

riamente rispetto ai colleghi specializzandi delle 400 e 800 ore e la possibilità di iscriversi nelle graduatorie permanenti per l'anno 2003-2004, per ottenere la stabilizzazione nel posto attualmente ricoperto, seppure nelle more dell'attivazione dei corsi e/o della relativa frequenza, in virtù del titolo di specializzazione biennale di cui sono in possesso, unico titolo valutato « abilitante » dalla legge n. 104 del 1992 e l'unico conforme al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970, anche al fine di garantire la continuità didattica. (5-01916)

SANTULLI e GARAGNANI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Governo, in sede di approvazione del disegno di legge « Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione », ha accolto un ordine del giorno che impegna il Governo stesso a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge in oggetto una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti specializzati per attività di sostegno anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992;

a tal fine, il Governo ha individuato nell'iscrizione in sovrannumero alle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario il percorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei suddetti docenti di sostegno specializzati;

nonostante il carattere di particolare urgenza che riveste questa operazione per un vasto numero di lavoratori della scuola,

ad oggi ancora non sono stati attivati i percorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento —:

quali siano le ragioni del ritardo del Governo a dare attuazione alla norma transitoria prevista dall'ordine del giorno sopra richiamato e quali iniziative esso intenda predisporre per recuperare il ritardo accumulato fino ad oggi, per dare certezze e prospettive ai docenti specializzati privi di abilitazione, soprattutto alla luce della nuova ordinanza ministeriale relativa agli incarichi e alle supplenze. (5-01918)

Interrogazioni a risposta scritta:

CATANOSO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. hanno sottoscritto in data 3 settembre 1998 una convenzione avente ad oggetto la promozione del programma di formazione « IG students », riservato agli studenti del penultimo anno delle scuole superiori e agli studenti di tutte le facoltà universitarie e finalizzato alla creazione e gestione di imprese in ambiente controllato;

in data 30 marzo 1999 la società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. — successivamente confluita in Sviluppo Italia S.p.A. (partecipata al 100 per cento dal ministero dell'economia e delle finanze) — ha costituito la fondazione IG students, senza scopo di lucro e operante sotto la vigilanza del ministero del lavoro e delle politiche sociali;

tale fondazione ha svolto il programma di formazione in attuazione della convenzione stipulata con il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché con il patrocinio del ministero degli affari esteri, del dipartimento delle pari opportunità e del ministero delle

attività produttive e con il contributo del Fondo sociale europeo e di *sponsor* privati;

al fine di gestire il programma a livello regionale, la fondazione IG Students ha costituito venti società regionali a responsabilità limitata controllate al 51 per cento dalla stessa fondazione e partecipate da istituzioni pubbliche e private, mentre le funzioni di progettazione, pianificazione e controllo sono rimaste in capo alla fondazione;

il sistema di formazione IG Students ha visto coinvolti all'interno del programma formativo le figure professionali di *tutor* e docenti di collegamento oltre a vari dipendenti e collaboratori presenti sia per la fondazione IG Students che per le società regionali;

il programma formativo IG Students è stato svolto negli anni accademici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002;

per l'anno accademico 2001/2002 il programma IG Students è stato iniziato e completato senza però definire la situazione giuridica ed economica dei *tutor* e dei docenti di collegamento;

a seguito dell'istanza del 18 aprile 2002, del Consiglio di amministrazione della fondazione IG Students, il prefetto di Roma — con decreto prot. n. 3793/893/ Sett. 1^o/A URPG, dell'11 novembre 2002 — ha dichiarato l'estinzione della fondazione IG Students;

nel decreto sopra citato, il prefetto di Roma ha recepito la nomina a liquidatore — effettuata all'unanimità del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, dello statuto della fondazione IG Students — nella persona del professor Romano Mosconi e ne ha dato immediata comunicazione al presidente del tribunale di Roma, adempiendo in tal modo alla prescrizione dell'articolo 11, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile;

alla data di oggi, i *tutor* e i docenti di collegamento che hanno svolto il programma formativo per l'anno accademico

2001/2002 non hanno ricevuto alcuna proposta contrattuale né hanno firmato alcun contratto —:

quali siano state le cause dell'estinzione della fondazione IG Students e della messa in liquidazione della stessa;

quale sia la situazione della messa in liquidazione della fondazione e quali provvedimenti abbia preso il liquidatore, professor Romano Mosconi;

quali siano i motivi per cui non è stata definita la situazione contrattuale dei circa duemila *tutor* e duemila docenti di collegamento che hanno svolto il programma formativo per l'intero anno accademico 2001/2002 senza ricevere alcun corrispettivo economico e senza aver firmato alcun tipo di contratto;

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di tutelare chi ha lavorato, senza un regolare contratto, in qualità di *tutor* e docente di collegamento per l'anno accademico 2001/2002. (4-06136)

ROMANO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 prevede il reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un concorso selettivo di formazione riservato al personale docente delle istituzioni statali;

il successivo comma 3 del medesimo articolo riserva il 50 per cento dei posti del primo corso concorso a coloro che abbiano ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo il superamento di un esame di ammissione loro riservato;

risulterebbe che siano giacenti presso il TAR del Lazio alcuni ricorsi avverso l'esclusione di domande di partecipazione, da parte del MIUR, per mancanza dei titoli necessari richiesti dalla normativa

predetta, in quanto presentate da soggetti o con un solo anno di incarico o addirittura senza titolo alcuno;

nel calcolo dei posti disponibili, quantificati in 3000 unità, non sarebbero stati calcolati i posti resisi disponibili per effetto dei pensionamenti, che avrebbe aumentato il numero di posti di circa ulteriori 500 unità —:

se non ritenga di prevedere una riapertura dei termini del bando del corso concorso al fine di consentire anche agli altri incaricati di presentare domanda e partecipare alla selezione di ammissione, sia alla luce dell'aumento del numero di posti disponibili e sia in considerazione del fatto che una eventuale pronuncia del TAR del Lazio che riammettesse coloro che, come detto in premessa, hanno presentato domanda pur non avendo i requisiti richiesti, sarebbe altamente discriminante ed ingiusta nei confronti di coloro che hanno rispettato la legge. (4-06142)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 18 aprile 2003 è stata indetta una giornata di sciopero, per tutti i turni, e il 22 aprile l'assemblea generale per i lavoratori della Roncadin, azienda di Meduno (Pordenone) specializzata nella produzione di alimenti surgelati e quotata alla Borsa di Milano;

le iniziative di protesta sono state decise dalla Cgil, Cisl e Uil di categorie assieme alle Rsu, dopo che l'azienda ha comunicato la chiusura del reparto imballaggio, dove lavorano 24 persone, entro il 15 maggio 2003 ed i lavoratori rimarranno

a disposizione dell'azienda fino alla fine della procedura di mobilità, prevista per il 4 giugno —:

se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori, affinché siano individuate — insieme alle parti — soluzioni alternative a quelle prospettate dai vertici aziendali e utili al mantenimento degli attuali livelli occupazionali. (4-06119)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'assemblea dei lavoratori della « Yale Corni » di Modena ha annunciato il blocco immediato di tutti gli straordinari e un pacchetto di 8 ore di sciopero da effettuare in maniera articolata entro il 5 maggio, dopo il rifiuto da parte della direzione aziendale di attivare la cassa integrazione guadagni straordinaria per superare il momento di difficoltà, scongiurare la chiusura dello stabilimento modenese, evitare la perdita di 74 posti di lavoro ed eventualmente ricollocare volontariamente dei lavoratori nelle aziende presenti nel territorio bolognese facenti parte della multinazionale svedese « Assa Abloy », proprietaria della « Yale »;

risulta all'interrogante che la direzione aziendale avrebbe ribadito l'intenzione di trasferire gli impianti ad Aprilia (Latina) e di cessare l'attività produttiva a Modena rifiutando tutte le proposte avanzate dai sindacati —:

se non ritenga opportuno attivarsi, presso le parti in causa, al fine di sbloccare la situazione che si è venuta a creare, tutelando i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti, individuando soluzioni alternative alle decisioni assunte dai vertici dell'azienda. (4-06121)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

sono già 66 le vittime dell'ex « Sacerlit », industria di Archi, San Filippo del